



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



Ordinanza n. 70/2017

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 68/2017 con la quale è stata regolamentata la somministrazione e la vendita di alcolici e bevande in genere in bottiglie di vetro nonché in lattine.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 2.04.2015.

VISTO che in questo Comune durante tutto il periodo estivo avranno luogo diverse feste religiose e manifestazioni varie che attireranno un notevole afflusso di persone.

CONSIDERATO che occorre apportare modifiche ed integrazioni alle prime citate Ordinanze per prevenire insorgenze di pericolo per la salute pubblica e per la pubblica incolumità.

VISTO l'art. 689 del C.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici.

VISTO l'art. 1 comma 2 della Legge 125/2001.

VISTO l'art. 54 del Decreto Leg.vo n. 267/2000.

VISTO l'art. 7 bis del Decreto Leg.vo n. 267/2000.

VISTO il vigente ordinamento dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

A parziale modifica ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 30 del 2.04.2015 e della propria Ordinanza n. 68/2017

Durante tutto il periodo estivo:

a tutti i detentori di esercizi pubblici sia all'interno che all'esterno ove occupano spazi autorizzati all'occupazione con tavoli e sedie nello spazio antistante il proprio esercizio ed agli operatori ambulanti del settore alimentare esercenti in questo Comune, dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro nonché lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità.

E' FATTO DIVIETO a tutti gli esercenti a posto fisso appartenenti al settore alimentare di vendita di alcolici e superalcolici ai minori di anni diciotto.

E' FATTO DIVIETO di circolare per le Vie pubbliche con bottiglie di qualunque genere o lattine contenenti bevande alcoliche ed altro genere.

AVVERTE

Che per le violazioni alla presente ordinanza si applicherà la sanzione prevista ai sensi dell'art.7 del D.L.vo 267/2000, fatta salva l'applicazione di sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e penali concorrenti ed accertati.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con le prima citate Ordinanze

Gli Agenti di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 08/07/2017

IL SINDACO
f.to Francesco CALDERARO